

COMUNE DI CORTONA

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98 ANNO 2026

***In attuazione della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 851/2025 e 154/2026 e della
delibera di Giunta Municipale n. 61 del 23/04/2026***

Il Comune di Cortona rende noto che a partire dal giorno 25/05/2026 fino al 24/06/2026, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.

Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l'anno 2026 a cui sono destinate le somme del Fondo regionale che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria, stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana e successivi Decreti Dirigenziali attuativi.

Art. 1

Requisiti per l'ammissione al concorso

- 1) essere residente, alla data di apertura del presente bando, nel Comune di Cortona e avere la residenza anagrafica nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
- 2) essere cittadino italiano o dell'Unione Europea o extracomunitario in possesso di carta di soggiorno o di regolare permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
- 3) essere un nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti riconosciuti invalidi in misura pari o superiore al 67%

I richiedenti devono inoltre essere in possesso dei requisiti soggettivi, di reddito e di patrimonio, di seguito stabiliti:

a) I partecipanti devono dimostrare di essere conduttori di un alloggio di proprietà privata o pubblica (con esclusione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di edilizia residenziale agevolata e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), con un contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare, anche non direttamente intestatario del contratto, che comunque dovrà essere necessariamente intestato ad un altro componente del nucleo. Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato a più persone, residenti nello stesso alloggio. Qualora nell'alloggio risiedano più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

b) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI

(Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorra la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;

c) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;

- d) le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;
- e) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarati ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere c) ed e);
- g) la residenza anagrafica del richiedente deve corrispondere, alla data del bando, all'abitazione individuata nel contratto locativo. La data dalla quale decorrono le mensilità utili per la erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al 1° gennaio 2026).
- h) certificazione dalla quale risulti un valore **ISE** (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni **non superiore a € 32.724,49;**
- i) possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

Art. 2

Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera come nucleo familiare quello previsto dalla normativa vigente in materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica (*normativa I.S.E./I.S.E.E.*)

Art. 3

Limite di reddito

Ai fini dell'ammissione al concorso sarà considerata la certificazione dalla quale risulti un valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e un valore ISE (Indicatore situazione economica) e una incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A":

Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026. (L'importo delle due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026 è pari ad € 16.114,80).

Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

Fascia "B":

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026 (€ 16.114,80) e l'importo di € 32.724,49.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all' E.R.P.).

Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

N.B.: non verranno accolte dichiarazioni I.S.E./I.S.E.E. che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni

Si avverte che, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana, l'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "**ISE zero**" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo sarà possibile soltanto nei caso di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile dell'ufficio Servizi Sociali, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Art. 4 Documentazione

I richiedenti devono allegare alla domanda la Dichiarazione Sostitutiva Unica dove sia certificato il reddito ISE (Indicatore Situazione Economica) del proprio nucleo familiare, ai sensi della normativa vigente. Deve essere inoltre allegato il contratto di affitto regolarmente registrato.

Art. 5 Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'ufficio preposto procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità;

La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana e sarà articolata su due fasce di reddito ISE, nel modo che segue:

- fascia A: il contributo TEORICO è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;

- fascia B: il contributo TEORICO è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B, in attuazione dell'atto di G.M. n. 61/2026 è riconosciuto il seguente punteggio di priorità:

- presenza nel nucleo familiare del richiedente di uno o più soggetti portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92 art. 3 comma 3): punti 1

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria ed alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e nel proprio sito internet istituzionale all'indirizzo www.comunedicortona.it per 7 giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei soggetti ivi collocati, allegando documenti attestanti l'istanza, purchè relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data del bando. Qualora entro i termini non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla commissione comunale nominata con Decreto del Sindaco; alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva che sarà inviata alla Regione Toscana entro il termine indicato dalla Regione stessa.

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- le domande dotate di punteggio di priorità sono collocate per prime, in ciascuna fascia di appartenenza ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/reddito; di seguito sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione del punteggio, secondo le percentuali di incidenza canone/reddito;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, si procederà ad effettuare un sorteggio.

Art. 6 Durata e entità del contributo

I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino all'esaurimento del finanziamento regionale spettante al Comune di Cortona, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone attuale sull'ISE del nucleo familiare, calcolato nelle forme stabilite dalle disposizioni nazionali, regionali e dalle eventuali modifiche successivamente definite dalla Regione Toscana. **L'importo minimo erogabile non potrà essere inferiore ad € 200,00;** Qualora i finanziamenti stanziati per il presente bando risultassero insufficienti a corrispondere il contributo a tutti gli utenti collocati in fascia A e in fascia B, il Comune ha facoltà di erogare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, allo scopo di ridistribuire le risorse ad un maggior numero di utenti. In questo caso l'ammontare dell'importo del contributo spettante verrà determinato con successivo atto di Giunta.

Il Comune ha facoltà di integrare le risorse regionali risultate insufficienti con risorse del proprio bilancio.

Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualsiasi Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale, quali a titolo esemplificativo: contributi straordinari per gli inquilini morosi incolpevoli, contributo giovani. Qualora un componente del nucleo familiare richiedente percepisca la quota di sostegno all'affitto (quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI) il contributo può essere erogato solo per mesi nei quali non ha percepito l'assegno di inclusione.

Alle famiglie utilmente collocate nella vigente graduatoria per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data del provvedimento comunale di assegnazione.

Il rifiuto dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica determina la decadenza dal diritto al contributo a decorrere dalla data di effettiva disponibilità dell'alloggio.

Art. 7

Modalità di erogazione del contributo

Per ottenere l'erogazione, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cortona, entro il termine comunicato dall'Ufficio stesso, le ricevute di pagamento dell'affitto per l'anno 2026 a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute di pagamento si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda, si procederà nel seguente modo: se il canone pagato risulta superiore, non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo; se il canone pagato risulta inferiore, si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al nuovo calcolo del contributo spettante.

Nel caso di morte del beneficiario, il contributo potrà essere erogato agli eredi se gli stessi sono in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 431/98, così come modificato dalla L. 269/2004, il contributo del conduttore moroso può essere erogato direttamente al locatore per risolvere situazioni di morosità.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 8

Termini per la presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 24/06/2026

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e scaricabili dal sito internet del Comune di Cortona www.comunedicortona.it o ritirabili presso l'Ufficio Servizi Sociali previo appuntamento al n. 0575/606902-604543.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e presentate all'Ufficio DEC del Comune, o all'ufficio Protocollo del Comune oppure spedite mediante raccomandata postale a.r. entro il termine prescritto a Comune di Cortona-Piazza della Repubblica 13 Cortona con indicazione sulla busta della dicitura "Contiene domanda per l'assegnazione di contributi a sostegno del canone di locazione". Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale. Il Comune non si assume responsabilità del mancato recapito delle domande trasmesse a mezzo posta.

Art. 9

Controlli e sanzioni

Sull'entità dei redditi, riferiti all'intero nucleo familiare, e sulla situazione patrimoniale certificata nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, l'Ente si riserva ogni facoltà di compiere gli accertamenti ed i controlli consentiti dalle vigenti norme, ai sensi del DPR n. 445/2000, del Dpcm n. 159 del 5/12/2013 e successive modificazioni; Il Comune ha facoltà di controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.

In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla LRT n. 96/1996 e successive modificazioni.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizio Sociali del Comune di Cortona.

Art. 10

Informativa agli interessati D.Lgs 196/2003

Aggiornato con D.Lgs 101/2018 sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

Si informa che ai sensi e per gli effetti dal D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" aggiornato con il D.Lgs. n. 101/2018, i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Cortona. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il D.Lgs 101/2018.

Art. 11

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si fa riferimento alle Delibere della Giunta Regionale Toscana n. 851/2025 e 154/2026.

Cortona, lì 25/05/2026

**IL DIRIGENTE
DOTT. PAOLO GIULIERINI**